

Istruzione per la tutela della maternità e paternità

FONTE: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1116&langId=it&intPageId=4618>

<https://www.inps.it>

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.circolare-numero-152-del-19-12-2025_15110.html

Durante il periodo di gravidanza e puerperio, nonché in caso di adozione ed affidamento, è riconosciuta una **tutela per la maternità e la paternità** che si differenzia a seconda della categoria lavorativa a cui appartieni:

- se sei una **lavoratrice subordinata** hai diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di cinque mesi, indennizzato all'80% della retribuzione.;
- se sei una **lavoratrice autonoma**, in presenza dei requisiti contributivi di legge, hai diritto a un'indennità pari all'80% del reddito, senza obbligo di astensione dal lavoro;
- se sei una **lavoratrice iscritta alla Gestione Separata** dell'INPS (di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/1995), in presenza dei requisiti contributivi di legge, hai diritto a un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o attività libero professionale, calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile. Tale indennità viene corrisposta senza obbligo di astensione dal lavoro;
- se sei un **padre lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o lavoratore iscritto alla Gestione Separata** dell'INPS, qualora la madre sia impossibilitata alla cura del bambino - ad esempio in caso di morte o grave infermità della stessa, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre – hai diritto al congedo di paternità di durata pari a quella che sarebbe spettata alla madre ovvero a un'indennità a seconda della categoria lavorativa a cui appartieni;
- se sei un **padre lavoratore dipendente**, hai diritto, inoltre, a un congedo obbligatorio indennizzato al 100% della retribuzione pari attualmente a sette giorni (da fruire entro cinque mesi dalla nascita, o adozione/affidamento del figlio e non necessariamente in via continuativa) che può essere fruito anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre. Puoi fruire, altresì, di un altro giorno di congedo facoltativo, a fronte della rinuncia da parte della madre di un giorno del proprio congedo di maternità;
- se non hai i requisiti per accedere alle tutele sopra menzionate puoi richiedere un **assegno di maternità, erogato dal Comune di residenza**, per ogni figlio nato o adottato da cittadini di un paese dell'UE o cittadini di un paese extra-UE in possesso di determinati titoli di soggiorno. Questo beneficio non è compatibile con altre prestazioni di maternità;
- se hai versamenti contributivi pregressi, pur in assenza di un attuale rapporto di lavoro, puoi richiedere, in presenza dei requisiti di legge, un **assegno di maternità dello Stato** riservato ai lavori atipici o discontinui.

Devi presentare la domanda di prestazione di maternità o paternità all'INPS in modalità telematica, oppure tramite Contact Center o Patronato, prima dell'inizio del congedo di maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Devi trasmettere all'INPS, unitamente alla domanda, il certificato telematico di gravidanza, rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.



Istruzione per la tutela della maternità e paternità

Per sapere in quali circostanze e in che modo puoi fare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta i seguenti capitoli della **Guida MISSOC** (Mutual Information System on Social Protection).

Congedo parentale facoltativo: alla scadenza del congedo obbligatorio, sia la madre che il padre possono richiedere un congedo con retribuzione ridotta per un totale di sei mesi fino ai 3 anni del bambino o entro 3 anni dall'adozione del minore).

Oltre al congedo di 6 mesi, questa prestazione può essere richiesta per ulteriori 5 mesi, al massimo fino al compimento dei 12 anni del figlio, ma l'indennità economica spetta a condizione che il reddito annuo del genitore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione in vigore per quell'anno secondo la legge.

Durante il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale facoltativo ho diritto a un'indennità economica che sostituisce la retribuzione.

Un'indennità ridotta è prevista anche per i periodi di congedo parentale facoltativo.

Ho diritto a tali prestazioni anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il **congedo di maternità/paternità** per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro mi spetta se sono una lavoratrice dipendente o una lavoratrice con contratto di lavoro sospeso.

Se appartengo alle categorie delle lavoratrici autonome, delle libere professioniste, delle lavoratrici con contratto a tempo determinato iscritte alla gestione separata dell'INPS non ho l'obbligo di astensione dal lavoro.

Il **congedo di paternità** mi spetta se sono un padre lavoratore. Posso prendere 10 giorni di congedo durante il congedo di maternità obbligatorio in aggiunta ad un giorno facoltativo di congedo non pagato. Inoltre, ho diritto allo stesso periodo di congedo di maternità qualora la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio nei seguenti casi: morte o grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre.

L'**indennità per congedo parentale facoltativo** è garantita, a diverse condizioni, se sono lavoratore dipendente, autonomo o libero professionista.

L'indennità economica di maternità è pari all'80 % della retribuzione e spetta per 5 mesi (2 precedenti e 3 successivi alla data del parto o 1 mese precedente e 4 successivi). Il congedo è prolungato in caso di nascita prematura o sospeso in caso di permanenza in ospedale del neonato per poter beneficiare del tempo non goduto durante la gravidanza o la degenza ospedaliera prolungata. In caso di adozione o affidamento i 5 mesi decorrono dalla data dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

In caso di interruzione di gravidanza verificatasi oltre il terzo mese dall'inizio della gestazione, l'indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. L'interruzione verificatasi dopo il 180° giorno, invece, è considerata a tutti gli effetti come «parto».

Il Congedo di paternità è pari al 100% della retribuzione per 10 giorni.

L'indennità economica di paternità è pari al 100% della retribuzione per i dieci giorni di congedo obbligatorio entro 5 mesi dal parto che possono essere presi allo stesso momento del congedo di maternità retribuito e non devono essere consecutivi (il giorno aggiuntivo facoltativo può essere retribuito se la madre è d'accordo a trasferirlo dal suo congedo di maternità).

Indennità per congedo parentale facoltativo:



Istruzione per la tutela della maternità e paternità

se sono un genitore attivo come lavoratore subordinato ho diritto a un congedo con retribuzione ridotta per un periodo totale di 6 mesi fino al compimento dei 3 anni del figlio (o entro 3 anni dall'adozione del minore).

L'indennità è pari al 30% della retribuzione e viene corrisposta per un periodo massimo di 6 mesi complessivi tra i due genitori durante i primi 3 anni del bambino, o i primi 3 anni successivi all'arrivo del bambino in famiglia in caso di adozione o affidamento. Se sono un impiegato statale, l'indennità è pari al 100% della retribuzione durante i primi 30 giorni di congedo.

Una volta superati i 6 mesi (e fino a quando il bambino non raggiunge i 12 anni di età), l'indennità mi viene erogata, per gli ulteriori 5 mesi previsti dalla legge, a condizione che il mio reddito individuale non sia superiore a due volte e mezzo l'importo della pensione minima in vigore stabilita dalla legge per l'anno in corso.

Se sono una lavoratrice autonoma, posso beneficiare del congedo parentale facoltativo, per 3 mesi, entro il primo anno di vita di mio figlio e con l'obbligo di astenermi dall'attività lavorativa.

Al termine del congedo di maternità obbligatorio e in alternativa al congedo parentale facoltativo, posso richiedere voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

I genitori di figli adottivi o in affidamento hanno diritto alle stesse forme di tutela tranne che nel caso di affidamento non pre-adoattivo, per il quale è previsto un periodo di congedo pari a 3 mesi che possono essere fruiti anche in modo frazionato entro l'arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Se sono iscritto all'INPS, devo presentare la domanda di prestazione di maternità o paternità o di congedo parentale facoltativo sia al datore di lavoro che all'INPS. Le domande da indirizzare all'INPS devono essere inviate mediante una delle modalità indicate seguendo questo link.

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Se sono una lavoratrice, sono tenuta a comunicare la data di nascita di mio figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Se sono una lavoratrice autonoma, devo trasmettere la domanda telematica a parto avvenuto.

Devo presentare, in originale, il certificato medico di gravidanza e ogni altra certificazione medico-sanitaria richiesta per l'erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità, alla Sede INPS competente, recandomi allo sportello oppure inviando una raccomandata postale in busta chiusa.

Sulla busta contenente la certificazione medico-sanitaria è utile apporre:

il numero di protocollo rilasciato attraverso la procedura di invio online;

la dicitura «documentazione domanda di maternità/paternità - certificazione medico-sanitaria».

Se sono una lavoratrice autonoma devo consultare il sito del mio ente di previdenza.

NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 30 DICEMBRE 2025 E IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2026

Bonus Mamme lavoratrici potenziato

Il bonus per le madri lavoratrici sale da 40 a 60 euro al mese per chi ha almeno 2 figli e un reddito non superiore a 40.000 euro annui, per un totale, dunque, di 720 euro per il 2026.



Istruzione per la tutela della maternità e paternità

Il beneficio è riconosciuto fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo (fino al 18° anno per chi ha più di 2 figli e solo per le lavoratrici in ferma prefissata).

Legge 104/1992

Con la Circolare INPS n. 152/2025 vengono fornite le istruzioni operative, introducendo un nuovo permesso aggiuntivo:

10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche, per lavoratori con determinate condizioni di salute o che assistono familiari con gravi patologie.

Le 10 ore annue sono previste per:

- ✓ lavoratori (pubblici e privati) con patologie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%;
- ✓ genitori di figli minorenni con le stesse condizioni che necessitano di visite o cure frequenti.

Aumento giorni di malattia per figli

Il numero di giorni di permesso, **NON RETRIBUITI**, per la malattia del figlio passa da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, alternativamente tra di loro, di cui fruire fino ai 14 anni di età del bambino.

I giorni non sono retribuiti ma coperti da contribuzione figurativa INPS.

AMPLIAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale facoltativo (per accudire il figlio) viene esteso:

Ora è possibile usufruirne fino al compimento del **14° anno di età del figlio** (prima fino ai 12 anni).

La durata complessiva resta nel quadro già previsto dalla normativa (12 anni per la licenza straordinaria retribuita al 100% e 6 anni per l'astensione facoltativa retribuita all'80%), con fruizione flessibile tra entrambi i genitori.

.

Riferimenti normativi

- Art. 31 della Costituzione Italiana.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 31 dicembre 1971: Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

Istruzione per la tutela della maternità e paternità

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 25 novembre 1976: Regolamento di esecuzione della l. 30/12/1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184: Diritto del minore ad una famiglia.
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- Legge 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.80: Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Legge 22 maggio 2017, n. 81: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
- Circolare INPS Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato. Indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
- Legge di Bilancio 2026